

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		PETRUCCI: Modifica dell'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, riguardante l'organico della Guardia di finanza. (128)
PRESIDENTE	125	131
Comunicazioni del Presidente:		PRESIDENTE
PRESIDENTE	126	131, 133, 134, 135, 136, 137 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
Inversione dell'ordine del giorno:		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>
PRESIDENTE	126	131, 136 138, 140, 146
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		FALETRA
DE VITA: Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille. (92);		131, 132, 133, 134, 135 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146
PELLEGRINO ed altri: Erezione in Marsala del monumento celebrativo delle gesta di Garibaldi e dello sbarco dei Mille. (261);		TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>
PETRUCCI: Erezione di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille a Marsala. (633)	126	132, 134, 144, 145
PRESIDENTE	126, 127, 128, 129, 130	VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	126, 127, 128, 129, 130	133, 134, 135, 136, 138 140, 142, 143, 144, 146
PETRUCCI	126	RESTIVO
FALETRA	126, 127, 129, 130	133
NATALI	126	BIMA
BIMA	126, 130	134, 145
PELLEGRINO	126	ANGELINO PAOLO
RESTIVO, <i>Relatore</i>	127	134, 135, 136, 140, 142
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		VICENTINI
Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1050);		134
		CURTI AURELIO
		137
		MARZOTTO
		137, 138
		PASSONI
		137, 142
		NEGRARI
		138
		ANDÒ
		140
		MAROTTA MICHELE
		144
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		147
		La seduta comincia alle 9,50.
		LONGONI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>E approvato</i>).
		Congedo.
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cossiga.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Pellegrino e Petrucci intervengono alla seduta odierna, senza voto deliberativo, per l'esame delle loro proposte rispettivamente n. 261 e nn. 633 e 128, oggi all'ordine del giorno.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi è stato chiesto di effettuare una inversione dell'ordine del giorno nel senso di continuare subito la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Vita: « Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille » (92); dei deputati Pellegrino ed altri: « Erezione in Marsala del monumento celebrativo delle gesta di Garibaldi e dello sbarco dei Mille » (261); e del deputato Petrucci: « Erezione di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille a Marsala » (633).

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato De Vita: Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (92); dei deputati Pellegrino ed altri: Erezione in Marsala del monumento celebrativo delle gesta di Garibaldi e dello sbarco dei Mille (261); e del deputato Petrucci: Erezione di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille a Marsala (633).

PRESIDENTE. Do senz'altro la parola all'onorevole Sottosegretario Tesauro perché ci risponda al quesito riguardante la copertura finanziaria dei provvedimenti, che nella seduta di ieri gli è stato posto.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ieri sera la seduta è terminata alle ore 21 circa, e per questo motivo mi è stato materialmente impossibile occuparmi del quesito.

PETRUCCI. Sarebbe mio desiderio — e mi rivolgo soprattutto ai colleghi della sinistra — di non avanzare delle riserve sul modo come sono stati reperiti i fondi, in quanto sullo scopo dell'iniziativa mi pare siamo tutti d'accordo. L'alchimia del bilancio del tesoro è poliedrica e si potrà quindi, in un modo o nell'altro, trovare una soluzione al problema.

PRESIDENTE. Devo innanzitutto dare atto all'onorevole Sottosegretario Tesauro che, data l'ora tarda in cui è terminata ieri sera la

seduta, era nella materiale impossibilità di esaminare il quesito che gli abbiamo posto. Devo inoltre dire al collega Petrucci che le mie osservazioni si riferiscono soprattutto al metodo di lavoro che talvolta si è costretti a seguire nell'approvazione dei provvedimenti. La Commissione, del resto, potrà adottare le decisioni che riterrà più opportune.

FALETRA. Signor Presidente, dopo i chiarimenti che ella ci ha dato, mi pare che da parte mia non ci sia altro da aggiungere. Ella con molto tatto nella seduta di ieri ha rilevato quanto sia difficile per noi accettare un sistema di copertura della spesa che solitamente non accettiamo. Va tuttavia prospettata l'eccezionalità del caso, ed ecco perché nella seduta precedente avevo pregato i colleghi della Commissione di accedere, in via del tutto eccezionale, alla tesi dell'onorevole Sottosegretario, al quale dobbiamo dare atto dell'impegno profuso nel reperire i fondi necessari per la erezione del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille in Marsala, come della buona volontà dimostrata in questa occasione.

Aderisco perciò alla richiesta del collega Petrucci e prego lei, signor Presidente, che è un po' il tutore delle prerogative della commissione, e i colleghi tutti perché si dia l'approvazione alle proposte di legge.

NATALI. Sono d'accordo con le osservazioni fatte ieri dal Presidente e non ritengo giusto instaurare un metodo contrario alla regola. Non mi sembra né utile né produttivo fare riferimento, per il reperimento dei fondi necessari, ad alcune voci del bilancio quali quella del ripristino dei monumenti o quella per la conservazione di opere d'arte.

BIMA. Mi associo alle dichiarazioni del collega Natali.

NATALI. Ieri sera eravamo rimasti tutti d'accordo nel rivolgere all'onorevole Sottosegretario la preghiera di esaminare la questione e riferirne alla commissione. Il suggerimento dato ieri dal collega Bima è prezioso perché ci permetterebbe di trovare una soluzione esatta e dal punto di vista formale e dal punto di vista sostanziale.

PETRUCCI. Se non erro in precedenza avevamo dato incarico all'onorevole Sottosegretario di reperire i fondi necessari per l'esecuzione dell'opera. I fondi, a quanto pare, sono stati trovati; tuttavia si vuole far ritornare il problema al punto di partenza!

PELLEGRINO. Vorrei esprimere la mia certezza che le difficoltà di ordine tecnico saranno superate al più presto tenendo soprattutto conto che la popolazione di Marsala ha già preso atto, con grande soddisfazione,

che nelle sedute precedenti la Commissione e il Governo si sono pronunciati favorevolmente per l'erezione in Marsala del monumento, opera che è attesa si può dire da un secolo. Comprendo benissimo che le perplessità avanzate circa il modo e la forma del reperimento dei fondi hanno un serio fondamento, ma devo augurarmi che siano al più presto superate in questa seduta. È nostro intendimento, infatti, inaugurare il monumento per l'11 maggio 1960. Se il provvedimento dovesse avere un cammino difficile, non potremmo rispettare questa data con delusione enorme della città di Marsala. Mi auguro fermamente che, se non in questa, per lo meno nella prossima seduta il provvedimento possa essere varato.

RESTIVO, *Relatore*. Vorrei ricordare ai colleghi quello che è stato lo svolgimento della prima seduta durante la quale abbiamo affrontato per la prima volta questo argomento. Abbiamo discusso su una base di unanime decisione, tanto che si è votato l'articolo 1. Ritengo pertanto che le difficoltà di carattere formale debbano essere superate anche attraverso — se la si ritiene accettabile — la formula proposta dal collega Faletra. Si potrebbe tutto al più rinviare la discussione di una settimana per dar modo all'onorevole Sottosegretario di concepire la formula adatta al superamento di tali difficoltà. Non credo, comunque, che ci possano essere divergenze di impostazioni del problema, che, semmai, deve costituire un felice campo di unità.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che il collega Faletra ha presentato un nuovo testo dell'articolo 2, testo che desidero sia valutato dalla Commissione perché forse — non mi sono formata una mia definitiva opinione — potrà fare superare le difficoltà.

Il testo presentato dice: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in 100 milioni, si farà fronte per 10 milioni mediante prelievo dal capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e per il rimanente con gli stanziamenti del capitolo analogo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

Bisogna tener presente che il capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 era acclarato da un allegato e), nel quale compariva, fra i provvedimenti elencati, quello relativo all'erezione di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille in Marsala per la somma di 10 milioni di lire. Per i residui 90 milioni è stato indicato quel

capitolo che si riferisce al fondo globale per l'esercizio finanziario 1959-60, che è acclarato da un allegato c), nel quale esiste la voce di un miliardo per le celebrazioni del centenario dell'unità d'Italia.

Potremmo chiudere un occhio sulle eccezioni di carattere legale e sostanziale, ma la Commissione finanze e tesoro del Senato potrebbe non essere del nostro avviso e in questo caso ci restituirebbe, per un riesame, il provvedimento.

FALETRA. Signor Presidente, probabilmente è più opportuno (e vorrei che l'onorevole Sottosegretario mi confortasse con la sua dottrina) fare riferimento ai prossimi esercizi finanziari per la copertura del rimanente della spesa totale. È una formula in verità che contrasta un po' con l'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, ma è prassi varie volte violata; onde non è certo per il monumento celebrativo dello sbarco dei Mille in Marsala che noi abbiamo il dovere di fare una disquisizione di carattere teorico.

Modificherei, quindi, l'articolo sostitutivo da me presentato nel senso che i 90 milioni si iscriveranno nei prossimi esercizi finanziari. Comunque la mia perplessità resta sempre, in quanto noi non sappiamo se effettivamente i fondi indicati esistano.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con il consenso del Presidente desidererei, per soddisfazione mia e della Commissione, leggere quello che fu detto nella prima seduta in cui fu discusso il provvedimento.

Io ho dichiarato in quella occasione che il Governo non vuole assolutamente intervenire in quella che è l'attività di esclusiva competenza del Parlamento e quindi rimane sempre agli onorevoli proponenti il diritto e l'onere d'iniziativa. Davo poi precisazioni di quei principi e di quelle norme che impedivano certe situazioni non ordodosse. Dopo queste precisazioni l'egregio Presidente precisava: « Vorrei però, onorevole Sottosegretario di Stato, che ella ci aiutasse, e cioè, interpretando favorevolmente le sue dichiarazioni, occorrerebbe che ella assumesse un impegno morale proponendo una copertura che, in effetti, attualmente non c'è dal momento che i proponenti si richiamano al fondo globale di questo esercizio ». Aggiungeva il signor Presidente, a nome di tutta la Commissione: « Aggiungo anche il mio modesto invito a trovare ad ogni costo la copertura ».

« Vorrei — aggiungeva l'onorevole Faletra — soltanto che dopo un incontro fra il Presidente della Commissione finanze e tesoro, il Presidente della Commissione bilancio e il

rappresentante del Governo, ci si dicesse che sono stati trovati i 100 milioni necessari per l'opera, in modo da poter procedere all'approvazione del provvedimento senza ulteriori indugi ».

Poi desidero richiamare l'attenzione sul fatto che nella stessa seduta veniva approvato dalla Commissione una proposta di legge relativa alla concessione di una pensione alla signora Maria Reiser vedova Bisio che era congegnata in modo tale da esser discussa per ben 4 sedute dalla Commissione finanze e tesoro. E veniva approvato, sempre nella stessa occasione, per la copertura della spesa per la concessione della pensione alla signora Reiser, il seguente articolo aggiuntivo:

« All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il capitolo indicato nel precedente comma sarà integrato mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Sono stato pregato, in una delle sedute precedenti, di trovare comunque i fondi necessari per il finanziamento della costruzione del monumento ai Mille ed io mi sono reso parte diligente ingegnandomi di trovare le voci più aderenti o che comunque potessero avere riferimento in linea generale alle manifestazioni di italianità. Su invito del Presidente della Commissione, e dopo aver precisato che il Governo non intendeva interferire nell'attività del Parlamento, mi sono allora sostituito ai proponenti allo scopo di vedere se fosse stato possibile adottare lo stesso sistema già in precedenza adottato per la concessione della pensione alla signora Reiser, vedova dell'ingegnere Attilio Bisio.

Ora sono fermamente convinto che questo è il sistema migliore da seguire per il provvedimento oggi al nostro esame, perché è veramente un assurdo poter pensare che si possa far gravare sul fondo globale del nuovo esercizio finanziario, che non è stato ancora approvato, la rimanente parte del finanziamento dell'opera.

È vero che vi sono delle leggi che sono state approvate con riferimento anche al fondo globale dell'esercizio finanziario futuro,

ma alcune di esse, pure essendo state approvate dalla Camera, non sono passate al Senato; e il motivo è da ricercarsi nella manifesta incostituzionalità di fare una legge il cui onere finanziario gravi sul fondo globale del nuovo esercizio finanziario. A maggior conferma di quanto asserisco vi è l'esempio di una legge approvata dalla Camera e dal Senato, ma respinta dal Presidente della Repubblica.

Data questa situazione, ritengo che il sistema più conforme alla legge e alla Costituzione, in primo luogo, sia quello seguito per la concessione della pensione alla vedova Bisio. Come seconda soluzione si potrebbe accedere alla tesi Faletra senza alcuna indicazione del fondo globale e, in terzo luogo, alla tesi con l'indicazione del fondo globale.

PRESIDENTE. Le parole pronunciate dall'onorevole Sottosegretario rafforzano le mie convinzioni nel senso che bisogna essere rigorosi nell'interpretare la legge di contabilità dello Stato.

L'onorevole Sottosegretario ha citato il provvedimento nato da una proposta di legge del collega Gagliardi, che aveva per oggetto la concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Reiser vedova Bisio, di lire 300 mila annue. Anche in questa occasione da parte del Tesoro furono enunciati dei modi di copertura della spesa che non potevano essere accolti dalla Commissione finanze e tesoro. Furono indicati due capitoli del bilancio del Ministero della difesa assolutamente non idonei; tuttavia la Commissione, non rinunciando certamente ai suoi criteri di valutazione tecnica ma *pro bono pacis*, trattandosi di un assegno alimentare ad una signora ottantacinquenne, aderì a che la copertura fosse ricavata facendo riferimento al capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa che ha per oggetto: « Viveri e assegni di vitto ». E ci parve di vedere in questa analogia un'attenuante (uso questo termine perché mi pare il più esatto) alla eccezione che facevamo. Ma non possiamo certo, onorevole Sottosegretario, farne una regola. E se è vero quanto ho affermato in questo momento, devo dire che ben difficilmente noi possiamo trovare la copertura di un provvedimento di questo genere riducendo lo stanziamento per il restauro delle opere d'arte danneggiate dalla guerra o, per esempio, lo stanziamento relativo alla difesa dell'italianità all'estero.

PESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Era un fondo nel quale c'era qualche disponibilità.

PRESIDENTE. Circa la questione dell'utilizzo o meno del fondo globale ecco cosa dice lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 al capitolo 380: « Fondi occorrenti per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ». E allora io mi domando: è o non è un provvedimento legislativo la proposta di legge? E non è qui il caso di ricordare la questione sorta al Senato sulla differenza tra proposta e disegno di legge.

Se non è stato presentato un disegno di legge che preveda interamente la spesa di un miliardo per le celebrazioni dell'unità d'Italia, la voce che si riferisce alle spese per le celebrazioni del centenario dell'unità d'Italia potrebbe essere estesa nella sua espressione sino al punto da comprendere la copertura della spesa relativa alla erezione di un monumento celebrativo dello Sbarco dei Mille in Marsala.

In questo senso ieri ho pregato l'onorevole Sottosegretario di riferirci, dato che mi era parso che egli avesse affermato che questo miliardo era stato già impegnato con un provvedimento già presentato.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il provvedimento è in corso di approvazione.

FALETRA. Mi sembra che, non facendo alcun riferimento specifico al fondo globale, noi possiamo avere una maggiore latitudine. C'è anche da rilevare che, almeno per 10 milioni, abbiamo già la copertura.

PRESIDENTE. Comprendo benissimo quanto ella dice, onorevole Faletra, però vi è in atto un riesame dell'interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in forza del quale noi abbiamo molte volte approvato i cosiddetti impegni ripartiti. Nel caso presente abbiamo un provvedimento che, nato oggi, fa riferimento per una parte della sua copertura all'esercizio finanziario trascorso e per la rimanente agli esercizi futuri. Sono convinto che si tratti di un caso del tutto particolare.

Ma se la Commissione vuole, può approvare l'articolo 2 nel testo proposto dall'onorevole Faletra, testo al quale dovremmo apportare questa modifica: « e per i rimanenti la spesa sarà iscritta nel bilancio 1959-60 ».

La copertura però, ripeto, non esiste.

FALETRA. Si può fare riferimento al fondo globale.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ad evitare eccezioni, bisognerà specificare: « bilancio 1959-60 ».

PRESIDENTE. Quando il Parlamento non fosse ancora in possesso di un sistema di previsione della spesa, la liceità di tale norma non mi sembrerebbe oppugnabile. Ma se dal 28 gennaio 1959, data di presentazione del bilancio del Ministero del tesoro al Parlamento, si conosce lo stato di previsione della spesa e dell'entrata, se si conoscono i fondi di riserva e il fondo speciale, che hanno una particolare chiarificazione in un allegato, e se non esiste in tale stato di previsione una copertura per il provvedimento oggi al nostro esame bisognerà allora dire: « nell'esercizio 1960-61 ».

FALETRA. Non so se la sua tesi, onorevole Presidente, sia giusta; mi sembra più esatta quella che dà la possibilità al Parlamento di modificare in qualsiasi momento un provvedimento. Secondo il mio modesto avviso, dal punto di vista formale, noi siamo nel campo della correttezza quando affermiamo che i rimanenti 90 milioni saranno iscritti nel prossimo bilancio, tanto più che abbiamo l'adesione del Governo e, in fondo, un po' anche quella della Ragioneria generale dello Stato. Noi esorbiremmo dal nostro compito qualora facessimo riferimento specifico al fondo globale.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La tesi sostenuta dall'illustre Presidente è esattissima: illegittima l'indicazione del bilancio futuro, illegittima l'indicazione del fondo globale. Ma tra le due illegittimità quella che è meno degna di rilievo è quella che fa un'indicazione generica, perché il fondo globale, per tassativa disposizione di legge, riflette solamente i provvedimenti in corso di approvazione, di guisa che quando il Parlamento approva un provvedimento senza che sia compreso espressamente nel fondo globale non può stabilire che la spesa relativa gravi sul fondo stesso.

Questo è il punto fondamentale. Comunque, sono d'accordo con l'onorevole Presidente nel sostenere che la tesi che si propone non è ortodossa: non ortodossa quella che indica la copertura per l'esercizio finanziario 1959-60, non ortodossa neppure l'altra che fa riferimento al fondo globale. Quella che mi sembra più legittima, anche se inopportuna, è la tesi che indica dove fare dei prelievi stabilendo una diminuzione dei fondi già stanziati in alcuni capitoli.

PRESIDENTE. Vorrei sentire l'opinione dei colleghi in merito al testo sostitutivo dell'articolo 2 proposto dal collega Faletra, al quale il Governo aderisce con quella cautela e quelle precisazioni che il Sottosegretario Tesauro ha fatto.

BIMA. A me pare che la proposta Faletra non sia conforme a una esatta interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione. È questo il primo motivo per cui io ho i miei dubbi sulla possibilità di approvare il provvedimento; c'è tuttavia un altro motivo che mi induce a chiedere la sospensione della discussione per il periodo di una settimana onde sentire il parere del Governo in merito. Il secondo motivo è questo: il monumento dovrebbe essere eretto entro il maggio 1960, il che significa che la somma preventivata dovrebbe essere messa subito a disposizione per poter eseguire l'opera. Il Governo però dovrà trovare una copertura completa ed idonea. Se l'opera dovesse essere finanziata da qui a 7 anni, verrebbe meno evidentemente lo scopo per cui è nata questa proposta di legge!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non esistono altre voci idonee.

BIMA. Ella, onorevole Sottosegretario, ci ha citato un progetto di legge che si riferisce a uno stanziamento, che mi sembra si aggiri sui 30 milioni, da destinare all'Istituto italiano di storia per il Risorgimento.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ammonta a oltre un miliardo!

BIMA. Vorrei proporre il rinvio della discussione alla prossima settimana per dare il tempo necessario all'onorevole rappresentante del Governo di trovare una copertura valida e legale.

FALETRA. Al punto in cui siamo arrivati, si tratta di scegliere tra la tesi che l'onorevole Sottosegretario ha definito legittima — ed io non ho difficoltà a riconoscerla tale — e quella da me avanzata. La settimana prossima non potremo fare altro che ripetere le stesse argomentazioni di oggi. Il problema del resto è stato sviscerato e ne sono stati esaminati gli aspetti positivi e negativi. Possiamo quindi accettare la tesi dell'onorevole Sottosegretario.

BIMA. E il provvedimento si fermerà al Senato.

FALETRA. In questa seduta avremo occasione di dimostrare come il Senato, in occasione della discussione di provvedimenti analoghi, sia stato molto largo nella visione dell'articolo 81 della Costituzione!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Insisto nel proporre la soluzione seguita per la concessione della pensione alla vedova Bisio: in fondo sono gli stessi motivi ideali e patriottici a indurci a trovare una soluzione, anche se non opportuna (sono il primo a riconoscerlo).

PRESIDENTE. In conclusione esiste la soluzione proposta dall'onorevole Sottosegretario e quella proposta dall'onorevole Faletra attraverso il testo sostitutivo dell'articolo 2. Poiché siamo in sede legislativa, devo chiedere ai colleghi Bima e Natali se il quesito da essi posto deve considerarsi di carattere preclusivo. E, se vi è una proposta formale di rinvio, debbo dare ad essa la precedenza.

FALETRA. La mia è una proposta alternativa. Poniamo in votazione in primo luogo la proposta dell'onorevole Sottosegretario e, in via subordinata, la mia. Non esiste una terza soluzione.

PRESIDENTE. Se l'onorevole rappresentante del Governo, pur con le chiarificazioni che sono state date ieri sera e ripetute stamani, presenta la proposta della copertura attraverso l'utilizzo di tre capitoli (un capitolo facente carico al fondo globale dell'esercizio finanziario 1957-58 e gli altri due facenti carico ai bilanci del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro dell'esercizio in corso) devo metterla in votazione con diritto di precedenza. Per la seconda proposta, quella presentata in via subordinata dal collega Faletra, probabilmente dovremo chiedere il parere della Commissione bilancio e partecipazioni statali, poiché non esiste la copertura.

Secondo la proposta formulata dal Governo, all'onere derivante dall'applicazione della legge si farà fronte, per i residui 90 milioni, facendo riferimento al capitolo di parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione riguardante il ripristino dei monumenti danneggiati dalla guerra e al capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente la difesa dell'italianità nelle zone di confine. Non vorrei che la Sicilia fosse considerata zona per la quale occorra la difesa dell'italianità! Comunque ho espresso ampiamente le mie osservazioni ed ora mi rimetto alle decisioni della Commissione.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare non posso fare una proposta formale ma soltanto una proposta di adesione. Vorrei pregare coloro che la propongono formalmente di seguire il criterio adottato per la concessione della pensione alla vedova Bisio, cioè con la indicazione dello scopo specifico!

PRESIDENTE. Devo rilevare che esiste una dissonanza tra la tesi avanzata dall'onorevole Sottosegretario e la situazione relativa alla proposta di legge per la conces-

sione della pensione alla vedova Bisio. Infatti, in quella occasione si faceva riferimento a un capitolo ordinario, sia pure integrato attraverso altri capitoli; nel caso odierno, invece, non esiste un capitolo ordinario di bilancio cui fare riferimento perché si tratta della spesa per l'erezione di un monumento che è una spesa di carattere straordinario.

Suggeriva l'onorevole Sottosegretario: facciamo riferimento al fondo globale per l'esercizio finanziario 1957-58. Esiste una legge e precisamente la legge n. 64 del 1955 che ci facoltizza di utilizzare entro l'esercizio finanziario successivo le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati. Penso però che nel caso nostro non è possibile seguire questa strada in quanto manca effettivamente un capitolo cui agganciare questo storno di fondi. Si ritorna così al ragionamento di ieri sera, cioè alla necessità di seguire la strada della nota di variazione con la quale possono essere creati i vari capitoli.

Concludendo, possiamo rimanere d'accordo in questo senso: la Commissione accede, in linea generale, al suggerimento, datici sia pure in forma ufficiosa, dell'onorevole Sottosegretario di reperire la copertura nel modo da lui indicato. Poiché è stato soltanto enunciato il principio di utilizzare questo storno di fondi ma non è stata indicata la formula esatta, noi preghiamo l'onorevole Sottosegretario di incaricare gli organi amministrativi da lui dipendenti di trovare una formula con la quale si possa far riferimento preciso ad ognuno dei capitoli da utilizzare.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1050) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Petrucci: Modifica dell'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, riguardante l'organico della Guardia di finanza (128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del corpo di guardia di finanza » (1050); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Petrucci: « Modifica dell'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952,

n. 60, riguardante l'organico della Guardia di finanza » (128).

Nella precedente seduta abbiamo chiuso la discussione generale ed ora non ci resta che passare all'esame degli articoli scegliendo un testo base per la discussione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Propongo che come testo base venga scelto il disegno di legge n. 1050.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

FALETRA. Onorevole Presidente, vorrei sapere se è pervenuto il parere della Commissione difesa e quello della Commissione bilancio e partecipazioni statali.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio e partecipazioni statali ha espresso parere favorevole; la Commissione difesa è in questo momento riunita e non ha ancora terminato i lavori in sede legislativa. Devo però dire, per officiosi contatti avuti, che il relatore ed il Presidente si eprimeranno favorevolmente. Il parere, comunque, lo si potrà avere soltanto verso le 11,30.

FALETRA. Ho posto questa domanda, onorevole Presidente, perché vorrei richiamare la sua attenzione sull'articolo 13 del disegno di legge in esame, sul quale vogliamo sollevare una pregiudiziale in quanto esso contrasta con l'articolo 81 della Costituzione. La Commissione bilancio dovrebbe chiarirci i motivi in forza dei quali ha potuto approvare questo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Faletra, il parere espresso dalla Commissione bilancio e partecipazioni statali è un parere favorevole puro e semplice.

FALETRA. Nel sollevare la pregiudiziale sono stato aiutato anche dalle osservazioni negative fatte dal collega Bima sulle proposte di legge relative alla erezione del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille in Marsala. Ritengo tuttavia che il contrasto con l'articolo 81 della Costituzione sia più rilevante nel caso dell'articolo 13 del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Considerato il fatto che l'attività legislativa ha un suo determinato modo di svolgersi, il fondo globale di copertura è stato impostato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte alle esigenze derivanti dalla chiusura del periodo di bilancio; il fondo globale, a quanto mi risulta, è stato varie volte utilizzato prima che venisse approvata la legge di bilancio. Si potrebbe chiedere, semmai, che cosa avverrebbe di un provvedimento che,

una volta approvato, si trovasse successivamente scoperto in seguito alla mancata applicazione della legge di bilancio o della legge di variazione del fondo globale. Il quesito evidentemente ha una sua collocazione concettuale, ma vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se mai si è verificata una simile ipotesi. Per questo motivo questa mattina avevo proposto la modifica dell'articolo 2 della proposta di legge relativa alla erezione del monumento celebrativo dello sbarco dei Milla in Marsala.

Se si tratta oggi di interpretare l'utilizzo del fondo speciale nel senso che nessun provvedimento può seguire il suo corso fino a quando la legge di bilancio non è stata approvata, bisogna inalberare la bandiera dell'estrema rigidità anche nei confronti della Commissione finanze e tesoro del Senato e far presente alla Commissione bilancio e partecipazioni statali che il suo parere sarà per noi valevole solo dopo l'approvazione della legge di bilancio.

A me sembra che, in questo caso, noi arriveremo a un eccesso di tutela del bilancio, eccesso che è in contrasto con la contemporanea affermazione secondo la quale è riconosciuta al Parlamento la facoltà di non coprire i provvedimenti di spesa purché essi si riferiscano agli esercizi successivi a quello nel quale noi agiamo.

Ammessa questa interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, a me sembra estremamente rigoroso e al di là di questa interpretazione dire che, pure essendoci una proposta di legge del Parlamento di autorizzazione di spesa e pure essendo esplicitamente previsto un fondo speciale per questa spesa, nessuna decisione possa essere presa fino a quando non sia divenuta pienamente operante la deliberazione riguardante l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

È una considerazione che ho fatto forse affrettatamente, però desidererei che la Commissione vi si soffermasse perché altrimenti forse entreremmo in una situazione di difficili rapporti con la Commissione finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allo scopo di evitare difficoltà di interpretazione, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su quanto ho affermato poc'anzi.

Ci sono state delle leggi che, pure essendo state approvate da un'assemblea, sono state respinte dall'altra, ne sono esistite altre che,

pur essendo state approvate da entrambe le assemblee, sono state respinte dalla Presidenza della Repubblica. E non voglio dire di più; sono pronto però a chiarire e a dimostrare che obiezioni di legittimità sono state sollevate ogni qualvolta ci è stata anche una indicazione specifica delle somme accantonate nel fondo speciale.

Nel caso del disegno riguardante l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza la situazione è profondamente diversa. Noi ci troviamo, infatti, di fronte ad un provvedimento di accantonamento della spesa su un fondo speciale che riguarda specificamente l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; il che vuole significare che non può essere approvato dalla Commissione istruzione, o dalla Commissione bilancio e partecipazioni statali o dalla Commissione industria un altro provvedimento che faccia riferimento a questa somma. Aggiungerò qualcosa di più dicendo che la somma accantonata non è di 600 milioni, ma di 900 milioni di lire.

Insisto nel far presente alla Commissione che le due situazioni sono profondamente diverse!

FALETRA. Mi permetto di esprimere con insistenza la mia perplessità sulla formulazione dell'articolo 13 del disegno di legge.

Esistono, infatti, alcuni aspetti del problema da prendere in seria considerazione. Uno di tali aspetti riguarda l'atteggiamento tenuto dalla Commissione finanze e tesoro in merito alla duplice interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione. Una prima interpretazione esigeva che la spesa fosse considerata nella sua interezza (interpretazione sostenuta dall'onorevole Pella allora Presidente della Commissione bilancio e partecipazioni statali); una seconda interpretazione era quella secondo la quale l'articolo 81 della Costituzione potesse essere considerato rispettato anche nel caso in cui la spesa fosse proiettata negli esercizi futuri (caso dell'articolo 13 della presente legge); in altri termini, anche quando non fosse stata approvata la legge di bilancio, si permetteva di fare riferimento a un qualsiasi esercizio finanziario futuro, ad esempio all'esercizio finanziario 1960-61 oppure a quello 1980-81.

La Commissione finanze e tesoro ha tenuto un atteggiamento mediano: la parte iniziale del finanziamento (almeno una parte sostanziale di esso) deve avere la sua copertura nell'esercizio in corso, con l'eccezione di impegnare il Governo — una volta approvata la legge di bilancio — a stanziare le somme occorrenti per l'applicazione sostanziale della legge.

Nell'impossibilità di accettare questo principio, unica ne sarebbe la conseguenza: salterebbe l'articolo 81 della Costituzione e non si avrebbe mai la sicurezza della copertura di una spesa.

La cosa diventa ancora più grave quando si fa riferimento al fondo globale. Ricorderò, a questo proposito, che all'inizio della presente legislatura, l'onorevole Pella fu molto preciso in Aula quando, riferendosi all'argomento, invitò formalmente il Governo a presentare, assieme alla legge di bilancio, i provvedimenti per i quali si istituiva il fondo globale. Noi oggi ci troviamo di fronte ad una situazione che è completamente diversa e accettandola finiremmo con lo svuotare delle proprie prerogative il potere legislativo.

Desidero ricordare quanto abbiamo detto circa il provvedimento a favore degli agricoltori e pastori della Sardegna colpiti dalla siccità la cui copertura si è rivelata ancora più complicata. Noi, in definitiva stanzieremo la spesa di 750 milioni prima ancora che la Camera possa avere approvato la legge di bilancio che la permette. Questo non mi sembra possibile!

Vorrei aggiungere di più: se noi vogliamo avere un esempio pratico di quello che avverrà dopo l'approvazione dell'articolo 13, basterà dare un'occhiata alle conseguenze derivanti dall'articolo 14 che permette l'entrata in vigore della presente legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; e così automaticamente due generali di brigata saranno promossi immediatamente generali di divisione. Come saranno pagati questi generali di divisione? Ecco perché ci troviamo veramente di fronte a un caso di mancata copertura della spesa.

Se si instaurasse questo principio si permetterebbe implicitamente l'elusione dell'articolo 81 in quanto sarebbe possibile finanziare un qualsiasi provvedimento affermando semplicemente che esso sarà finanziato nei successivi esercizi finanziari.

Vorrei pregare, pertanto, l'onorevole Presidente e la Commissione tutta di voler rimettere il disegno di legge alla Commissione bilancio e partecipazioni statali con queste osservazioni e, se necessario, chiedere che le due Commissioni si riuniscano congiuntamente per discutere questo principio. Se le Commissioni congiunte accetteranno il principio di finanziare un provvedimento negli esercizi futuri senza violare l'articolo 81, noi non avremo rinnegata la Costituzione e saremo tranquilli con la nostra coscienza.

PRESIDENTE. Onorevole Faletra, che cosa farebbe se all'articolo 13, così come ella aveva proposto nel testo sostitutivo dell'articolo 2 della legge per la erezione del monumento celebrativo dello Sbarco dei Mille in Marsala, si dicesse: « agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà carico agli esercizi futuri » ?

FALETRA. Presenterei una eccezione di incostituzionalità, ancorché nel caso del monumento i 100 milioni della spesa avevano una parziale copertura in un fondo già esistente, cioè quello dell'esercizio finanziario 1957-58. Come vede, signor Presidente, esiste il pericolo di instaurare un principio che permetterebbe la completa elusione dell'articolo 81.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo la parola come rappresentante anziano di questa Commissione e non come rappresentante del Governo, per ricordare che ogni qualvolta si è discusso dell'articolo 81 della Costituzione mai si è manifestato un punto di unanime accordo. Il che significa che il problema è aperto anche se non è il caso di subordinare a questo *mare magnum*, che è l'articolo 81, l'approvazione o meno del provvedimento.

Il problema può essere risolto riferendoci ad un principio basilare secondo il quale la legge sostanziale può sortire i suoi effetti solo quando sarà approvata la legge formale del bilancio; ciò significa che il rapporto tra legge formale e legge sostanziale è un rapporto di causa ed effetto.

Nella fattispecie questo principio è rispettato.

Bisogna ricordare inoltre che la Corte dei conti registrerà i decreti che rendono possibile la spesa preventivata solo quando è stata già approvata la legge formale del bilancio. In altri termini, il giorno in cui la legge formale non venisse approvata, quella sostanziale verrebbe automaticamente a cadere.

RESTIVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che la tesi sostenuta dall'onorevole Faletra ci porterebbe in un campo che avrebbe delle conseguenze paradossali. In genere, nella tradizione, il bilancio rispecchia un complesso di impegni che lo Stato ha già concretato in un provvedimento sostanziale ed una dinamica nuova, che noi abbiamo visto via via introdotta nel nostro ordinamento contabile, così da permettere che vari provvedimenti si concretino nel cosiddetto fondo globale. Ritengo però che il Parlamento non possa intervenire con una legge sostanziale prima ancora della approvazione della legge di bilancio, che ha, come suo allegato, l'elenco dei

provvedimenti inseriti nel fondo globale. Si tratterebbe di dare un'impostazione che, sotto certi riflessi, è lesiva dell'ordinato svolgimento dei lavori e determinerebbe strani fenomeni di preminenza della legge sostanziale in rapporto a quella formale.

La tesi dell'onorevole Faletra non mi sembra perciò esatta soprattutto perché, con la odierna eccezione, noi non faremmo altro che permettere di considerare il fondo globale come un fondo di congelamento delle somme e non come un fondo dinamico.

Pregherei, quindi, l'onorevole Faletra di non insistere in una pregiudiziale che non mi sembra rispecchi una valutazione precisa della situazione.

BIMA. A me sembra che l'onorevole Faletra, mi sia permessa la frase, sia più realista del re in quanto — è mia opinione — egli confonde due concetti ben distinti: l'uno riguarda la possibilità che il Parlamento ha di approvare una legge sostanziale e l'altro si riferisce invece alla efficacia finanziaria della legge stessa. Dal punto di vista dell'approvazione sostanziale, è necessario che ci sia la copertura della spesa, e nel caso nostro il Governo ha trovato la copertura specifica in quanto esso non fa riferimento genericamente al fondo globale ma, con una nota di variazione, ha destinato una somma ben specificata a questo particolare provvedimento. Mi pare quindi che lo spirito dell'articolo 81 della Costituzione sia salvo. L'onorevole Faletra, tutto al più, potrebbe muovere un rilievo circa la efficacia dell'articolo 13 nel senso che esso può avere esecuzione soltanto quando sia approvata la legge sul bilancio dello Stato, cioè a dire quando diventerà disponibile la somma. Egli non può nemmeno riferirsi all'articolo 14, che stabilisce una diversa decorrenza da quella tradizionale in quanto afferma che la presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, perché l'entrata in vigore ha luogo per tutta la legge ad eccezione che per l'aspetto finanziario.

FALETRA. Probabilmente sono stato poco chiaro. La mia osservazione riguardava la possibilità o meno di prevedere la copertura di una spesa, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, non per l'esercizio in corso ma per gli esercizi successivi senza far riferimento al fondo globale.

ANGELINO PAOLO. Il problema consiste soprattutto nel trovare qual'è la prassi da seguire per l'utilizzo del fondo globale allo scopo di finanziare il provvedimento. A questo proposito si dovrebbe fare una legge con que-

sto preciso scopo oppure si dovrebbe seguire un'altra via che permetta però di superare, una volta per sempre, le difficoltà che a noi si presentano ogni qualvolta viene chiamato in causa l'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Angelino Paolo, la questione che ella pone in questo momento non è di nostra competenza: organi aventi maggiore prestigio e maggiore autorità della nostra Commissione dovranno trovare il modo di definire, con quella esattezza di contenuto che noi chiediamo, quale è stata la volontà del Costituente quando ha posto la norma dell'articolo 81 della Costituzione.

FALETRA. Insisto per conoscere dal Presidente della Commissione Bilancio e partecipazioni statali, presente oggi alla nostra seduta, in quale modo la Commissione da lui presieduta è pervenuta alla formulazione del suo parere!

PRESIDENTE. Come ho già detto, onorevole Faletra, si tratta di un parere favorevole puro e semplice, ma non possiamo certo approfittare della presenza fra noi dell'onorevole Vicentini, Presidente della commissione Bilancio e partecipazioni statali, per indurlo a riferire in qualità di membro della suddetta commissione. Egli è presente tra noi soltanto in qualità di membro della commissione Finanze e tesoro, per cui non possiamo corrodare il parere espresso dalla commissione Bilancio e partecipazioni statali di richieste di spiegazioni.

VICENTINI. Posso soltanto dire che la mia commissione ha esaminato la questione entro i limiti della propria competenza avendo riguardo alla semplice copertura della spesa.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La pregiudiziale che ella solleva, onorevole Faletra, vale anche per il provvedimento della pensione agli artigiani attualmente all'esame dell'Assemblea!

FALETRA. Onorevole sottosegretario, sono disposto anche a fermare il provvedimento che riguarda gli artigiani, perché si tratta di stabilire un principio che valga una volta per sempre.

Vorrei pregare l'onorevole Tesoro di rispondermi al seguente quesito: è possibile che un provvedimento legislativo preveda la sua copertura negli esercizi successivi a quello in cui il provvedimento è stato discusso ed approvato?

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Faletra, per rispondere al suo quesito le citerò qualche esempio.

Il disegno di legge n. 296 del 23 marzo 1956, relativo al finanziamento per facilitare il ri-

assorbimento del personale licenziato da aziende siderurgiche, all'articolo 10 stabilisce che l'onere da esso derivante è posto sul bilancio non ancora approvato; vi sono anche altre leggi che non si limitano a porre l'onere per il bilancio immediatamente successivo, ma anche per i bilanci futuri; ricordo a tale proposito la legge del 16 marzo 1956, n. 501, che dice: « Alla copertura dell'onere per l'esercizio 1956-57 si provvede con pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ». Anche in questo caso si ha così una deroga alla correttezza che vorrebbe la somma accantonata per il relativo provvedimento.

Mi permetterò di ricordare che l'ingegno dell'onorevole Faletra è tale che gli ha permesso di cogliere a volo quella che poteva sembrare una somiglianza con la situazione prospettata nel precedente provvedimento. Ma si tratta di una parvenza di somiglianza.

Che cosa deve fare il Governo per obbedire al dettato della Costituzione? È suo dovere accantonare le somme relative ai disegni di legge che presenta dandone assicurazione al Parlamento. L'entità degli accantonamenti deve essere tassativamente determinata. Nel caso nostro la somma è stata accantonata con la indicazione specifica: « Ordinamento del Corpo della guardia di finanza ».

Non basta. Il provvedimento porta anche l'indicazione specifica dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

Spero che questi rilievi indurranno il collega Faletra a recedere dalla pregiudiziale. All'esame della Camera è attualmente in corso un provvedimento che va incontro a diverse categorie di lavoratori, per cui, se si dovesse adottare la tesi della pregiudiziale, si fermerebbe anche la discussione in aula e si verrebbe meno così a quelle che sono le legittime aspettative di questa categoria di lavoratori. La stessa cosa si può dire per i provvedimenti in corso di approvazione relativi ai ferrovieri ed ai sottufficiali.

ANGELINO PAOLO. Se è possibile approvare un disegno di legge, la cui copertura è prevista negli esercizi futuri, non vedo perché non si possa fare altrettanto per le proposte di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Faletra, ieri abbiamo deciso di passare all'esame degli articoli. Chiedo pertanto di sapere se lei mantiene la pregiudiziale e, nel caso affermativo, se la possiamo differire al momento della discussione dell'articolo 13.

FALETRA. Non ho fatto questione di forma; la mia pregiudiziale si riferiva esclusivamente alla possibilità o meno di approvare un disegno di legge che prevedesse la sua copertura a carico esclusivamente degli esercizi futuri.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La legge di contabilità lo permette. Non vedo perché oggi dobbiamo stare a porci dei quesiti inutili.

FALETRA. Ella con molto garbo, onorevole sottosegretario, ha voluto ricordarci la legge di contabilità dello Stato, però non ha risposto al mio quesito che è di diversa natura.

PRESIDENTE. Effettivamente il quesito dell'onorevole Faletra si riferiva alla possibilità o meno di approvare un provvedimento legislativo la cui copertura gravasse sugli esercizi futuri. Ad esso ha risposto però l'onorevole Tesoro quando ha ricordato i vari esempi del genere.

Onorevole Faletra, forse è preferibile eventualmente porre la pregiudiziale quando arriveremo all'esame dell'articolo 13.

FALETRA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Prima, però, desidero informare gli onorevoli colleghi che la Commissione difesa ha, nella seduta odierna espresso parere favorevole al disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze.

Esso fa parte integrante delle forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento ».

All'articolo 1, e precisamente al secondo comma, sono stati presentati degli emenda-

menti da parte dell'onorevole Faletra e dell'onorevole Angelino Paolo. I proponenti hanno facoltà di illustrarli.

FALETRA. I miei emendamenti hanno lo scopo di sopperire ad una questione di forma più che di sostanza. Nel corso di questo primo articolo noi troviamo due volte gli aggettivi « politico-economico » e « politico-militare ». Propongo la soppressione di queste espressioni perché il Corpo della guardia di finanza, pure avendo compiti di pubblica sicurezza e pur facendo parte delle forze armate, non può avere compiti di natura politica.

PRESIDENTE. Gli aggettivi ritengo vadano interpretati nel senso che si vuole fare riferimento a compiti di politica economica.

FALETRA. Ritengo, invece, che ci sia una certa tendenza a politicizzare tale Corpo e se non erro per la prima volta noi ci troviamo dinanzi ad una simile espressione. Ecco perché, in riferimento alla natura prettamente finanziaria del Corpo, si dovrebbero sostituire le due espressioni « politico-economico » e « politico-militare » con l'espressione « finanziario ». Di modo che al terzo paragrafo del secondo comma dell'articolo 1 propongo che alla espressione: « sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico » si sostituisca l'espressione: « sull'osservanza delle disposizioni di interesse finanziario »; e al quarto paragrafo dello stesso comma propongo di sostituire alla espressione: « concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari » la espressione: « concorrere alla difesa delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari ».

ANGELINO PAOLO. I miei emendamenti all'articolo 1 sono soppressivi. Propongo la soppressione, al quarto paragrafo del secondo comma, della espressione: « concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari » e al quinto paragrafo la soppressione dell'espressione: « concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

Gli emendamenti proposti hanno una loro ragione. Io ho un alto concetto della guardia di finanza e concepisco questo Corpo come uno degli organi più importanti dello Stato in quanto esso ha il compito di garantire uno dei principali servizi: la tutela delle finanze dello Stato. Vorrei perciò (senza nessun secondo fine in quanto, se si vogliono aumentare le forze dell'ordine pubblico, ciò è possibile farlo attraverso la costituzione di un Corpo speciale), che l'istituzione della guardia di finanza rimanga fedele ai suoi compiti e alle sue

prerogative. In caso contrario noi non faremmo che snaturare i suoi tradizionali compiti.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'articolo 1 della presente legge riproduce in sostanza quanto è stato disposto dalla legge del 1942 e quindi non esiste alcuna intenzione di politicizzare il Corpo della guardia di finanza. Semmai questo provvedimento potrà costituire una sorta di testo unico delle varie disposizioni finora emanate in merito.

Se si vuole insistere negli emendamenti si finirà col frustrare l'intenzione di far approvare con sollecitudine il provvedimento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole al testo così come è stato formulato originariamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 così come è stato originariamente formulato:

« Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ».

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 1, primo capoverso, è stato presentato un emendamento da parte dell'onorevole Angelino Paolo tendente a sostituire l'espressione: « Esso fa parte integrante delle forze armate dello Stato e della forza pubblica ed il compito di » con l'altra: « Esso ha il compito di ».

ANGELINO PAOLO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Faletra propone di sostituire le parole « politico-economico », contenute nel terzo capoverso del secondo comma, con le parole: « economico-finanziario ».

FALETRA. È evidente che questo disegno di legge ripete il testo della legge del 1942, che però fu redatta con spirito ben diverso, intendendosi allora difendere alcuni aspetti del corporativismo e, nel caso in questione, l'interesse politico della frontiera, che era soltanto interesse del fascismo. Ma, oggi che la Costituzione dà la libertà di recarsi all'estero, non vedo più quale possa essere l'interesse politico da vigilare alla frontiera.

Lo scopo della mia proposta, quindi, ha il significato di eliminare formule che sono state superate dallo spirito e dalla lettera della Costituzione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento Faletra restringe il compito della vigilanza della guardia di finanza che, alla frontiera, non può limitarsi

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1959

soltanto all'osservanza delle disposizioni di interesse finanziario.

Alla frontiera con la Svizzera esiste un notevole traffico di bestiame, vigilato appunto dalla guardia di finanza, la quale deve far rispettare l'osservanza di determinati trattati che regolano la compravendita del bestiame. E per questo scopo non abbiamo altro strumento che la guardia di finanza.

CURTI AURELIO. Mi dichiaro contrario alla impostazione data alla questione da parte dell'onorevole Faletra. Sarebbe opportuno però che il compito della Guardia di finanza fosse soltanto limitato ad interventi in fenomeni finanziari e tributari.

MARZOTTO. Penso che, sostituendo alle parole « politico economico » le parole « finanziario-doganale », si possa venire incontro anche all'esigenza rappresentata dal Sottosegretario, estendendo la vigilanza anche dal punto di vista dell'interesse doganale.

FALETRA. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Faletra, sul quale si sono dichiarati contrari il Relatore ed il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Vi è ora, analogo emendamento proposto dall'onorevole Passoni, che però può ritenersi assorbito dalla precedente votazione, in quanto tale emendamento propone di sostituire le parole: « disposizioni di interesse politico-economico » al terzo capoverso del secondo comma dell'articolo 1 con le altre: « disposizioni di politica economica ».

PASSONI. Insisto perché sia votato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'onorevole Angelino ha presentato i seguenti emendamenti al 2° comma dell'articolo 1:

1°) « Sopprimere il 4° capoverso: « concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; »

2°) « sopprimere il 5° capoverso: « concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; ».

Sui due emendamenti hanno espresso parere sfavorevole il relatore ed il rappresentante del Governo.

Pongo in votazione il mantenimento del quarto capoverso del secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del quinto capoverso del secondo comma.

(È approvato).

L'onorevole Faletra propone di sopprimere, nel quarto capoverso del 2° comma, le parole: « politico-militare ».

Sull'emendamento si sono dichiarati contrari il Relatore ed il rappresentante del Governo.

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « politico-militare ».

(È approvato).

Esauriti gli emendamenti, passiamo alla votazione, capoverso per capoverso, del 2° comma dell'articolo 1.

Pongo in votazione il primo capoverso:

« Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di: ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo capoverso del secondo comma:

« prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie; ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo capoverso del secondo comma:

« eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; ».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto capoverso del secondo comma:

« Vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; ».

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto capoverso del secondo comma:

« concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; ».

(È approvato).

Pongo in votazione il sesto capoverso del secondo comma:

« concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; ».

(È approvato).

A questo punto va inserito il seguente emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Marzotto: « concorrere alla repressione del traffico degli stupefacenti ».

MARZOTTO. Brevemente. Fra i compiti della guardia di finanza potrebbe esserci quello della repressione del traffico degli stupefacenti, compito già espletato dal Corpo, ma in modo insufficiente, e senza indicazione precisa di responsabilità. L'Italia, a quanto pare, è divenuta una specie di centrale di distribuzione di stupefacenti tanto che sulla stampa internazionale si leggono commenti assai amari nei nostri confronti. Anche al Senato e al Congresso degli Stati Uniti si sono fatti grossi appunti ai nostri sistemi di vigilanza per la repressione del traffico degli stupefacenti che sono stati ritenuti assolutamente inadeguati allo scopo.

NEGRARI. Potrebbe suonare strano che il Parlamento italiano si debba occupare di una questione del genere, assegnando addirittura ad un suo corpo di vigilanza un compito specifico. Ciò significherebbe oltre tutto codificare l'esistenza del fenomeno e dargli uno spiacevole carattere di ufficialità. Cosa che non mi sembra opportuna non fosse altro per una questione di dignità.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La repressione del traffico degli stupefacenti è un compito normalmente attribuito alla guardia di finanza.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Le parole dell'onorevole sottosegretario sono esatte. Del resto l'ultimo capoverso dell'articolo 1 precisa: « esegue gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento ». E mi pare che in questo modo la repressione contro il traffico degli stupefacenti sia compreso tra i compiti del Corpo.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti, penso che si possa proseguire nella discussione.

MARZOTTO. Veramente, i chiarimenti non sono stati forniti. Né mi sembra — quella da me sollevata — una questione di dignità nazionale come ha sostenuto l'onorevole Negrari. Non vedo poi quale menomazione di dignità nazionale o quale altro inconveniente possa esservi nel fatto che si specifichi che alla guardia di finanza compete in modo specifico anche questo compito, non tanto sul piano doganale quanto sul piano interno, dove vengono fabbricati numerosi prodotti farmaceutici a base di stupefacenti venduti poi senza autorizzazione.

Dichiaro perciò di mantenere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Marzotto: « concorre alla repressione del traffico degli stupefacenti ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso:

« Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

(*È approvato*).

Agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti. Li pongo quindi in votazione:

ART. 2.

Il Corpo della guardia di finanza è costituito dal seguente personale militare:

- a) ufficiali;
- b) sottufficiali;
- c) truppa.

Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

Ufficiali generali:

Generale di divisione;
Generale di brigata.

Ufficiali superiori:

Colonnello;
Tenente colonnello;
Maggiore.

Ufficiali inferiori:

Capitano;

Ufficiali subalterni:

Tenente;
Sottotenente.

Il personale sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

Aiutante di battaglia;
Maresciallo maggiore;
Maresciallo capo;
Maresciallo ordinario;
Brigadiere;
Vicebrigadiere.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.

I militari di truppa sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

Appuntato;
Finanziere;
Allievo finanziere.

(È approvato).

ART. 3.

Il Corpo della guardia di finanza è così ordinato:

Comando generale;
Comandi e reparti territoriali:

zone;
legioni;
nuclei di polizia tributaria;

Scuole:

comando scuole;
accademia;
scuola sottufficiali;
legione allievi;
centri di addestramento.

Enti vari:

centri studio;
centri tecnici;
centri logistici;
reparto autonomo centrale;
officine;
magazzini.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

« Il Comandante generale della guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro delle finanze di concerto col Ministro della difesa.

Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza.

Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della guardia di finanza ».

Al primo comma di questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi: uno dell'onorevole Faletra del seguente tenore:

« Il comandante generale della guardia di finanza è un generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo »;

e l'altro dall'onorevole Angelino Paolo che dice:

« Il comandante generale della guardia di finanza è scelto tra i generali di divisione della guardia di finanza ».

L'onorevole Faletra ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

FALETRA. In sostanza, il mio emendamento mantiene l'attuale dizione del testo governativo. Soltanto che la parola « scelta » comporta complicazioni che non sono state espresse dal Relatore ma che non sono per questo meno importanti. Dicendo, invece: « è un generale di corpo d'armata » si dice implicitamente che quel generale resterà al comando del Corpo fino a quando sarà in servizio permanente effettivo, regolando in tal modo la permanenza in carica del comandante del corpo stesso ed evitando eventuali interferenze da parte del potere politico. Con la dizione « è scelto » al contrario diciamo sì che il comandante deve essere un generale di corpo d'ar-

mata ma non diciamo che una volta che questi abbia raggiunto i limiti di età relativi al suo grado debba cessare dalla funzione. Onde questa discrezionalità sarebbe lasciata al Consiglio dei ministri o al Ministro delle finanze.

Non faccio, è chiaro, nessun riferimento a questioni personali, ma mi limito a ribadire una tesi che ebbi già modo di esporre quando si parlò la prima volta della proposta di legge Petrucci.

ANGELINO PAOLO. Anche io, onorevoli colleghi, parto dallo stesso principio dal quale ha preso le mosse l'onorevole Faletra, ma con prospettive più ampie, che attengono essenzialmente al buon funzionamento del Corpo. I compiti della guardia di finanza, infatti, non hanno nulla a che fare con l'artiglieria, la balistica, la missilistica, la tattica o la strategia. Ritengo perciò che il comandante generale delle « fiamme gialle » debba essere un ufficiale che conosca molto bene la materia finanziaria. Ora è evidente che un generale dell'esercito di tutto si intenderà tranne che del modo come organizzare i servizi della guardia di finanza; e ciò anche per non precludere a coloro che hanno fatto carriera nel Corpo di potere un giorno divenire comandanti del Corpo stesso.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario ad entrambi gli emendamenti. Le disposizioni contenute nel primo comma di questo articolo mirano a meglio collegare l'attività del Corpo al capo dell'amministrazione finanziaria; inoltre una disposizione del genere vige già nell'arma dei carabinieri e non vedo perché non possa essere estesa anche alla guardia di finanza.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Farò qualche considerazione non per riconfermare quanto ebbi a dire in occasione della discussione della proposta di legge Petrucci, ma per ricordare ai colleghi alcuni punti importanti della questione. Le attribuzioni del comandante generale sono attribuzioni militari e per questo esso viene scelto tra i generali dell'esercito.

Se vogliamo effettivamente instaurare un rapporto di maggiore dipendenza del comandante del corpo nei confronti del Ministero delle finanze, la formula migliore — bisogna convenirne — è quella suggerita dal disegno di legge, formula che ha già dato buona prova nei confronti del comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Governo pertanto si dichiara contrario ai due emendamenti.

FALETRA. Mi sia consentito di osservare che né il Sottosegretario né il Relatore han-

no risposto ai quesiti da me implicitamente posti.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non per nulla ho precisato di essermi richiamato a quanto ho avuto già modo di dire a proposito di questo argomento, discutendo a suo tempo la proposta di legge Petrucci. Pensavo che le argomentazioni allora svolte fossero ancora ricordate. Non ho nessuna difficoltà, tuttavia, a ripetere quello che già dissi allora e cioè che la formula usata con la quale il comandante generale della guardia di finanza viene parificato al comandante generale dei carabinieri — affermato il principio che il comandante della guardia di finanza debba essere scelto tra i generali di corpo d'armata — fa sì che egli perda, per così dire, i legami con l'esercito per assumere la caratteristica di ufficiale o di alto funzionario, che dir si voglia, del Ministero delle finanze. Il che significa che egli può essere trattenuto in servizio fino al compimento dei due termini previsti per il collocamento in posizione di quiescenza: 40 anni di servizio o 65 anni di età, restando fermo il principio che il Ministro è autorizzato, a prescindere da questi termini, a collocare in quiescenza il comandante del Corpo. Fatto questo assai utile, in quanto consentirà, nello stesso tempo, al ministro di evitare il collocamento a riposo del comandante del Corpo quando questi (e ciò si verifica abbastanza spesso) sia in grado di prestare il proprio servizio alle dipendenze dello Stato.

Ed è proprio per questa ragione che il Governo ha presentato questo disegno di legge che io invito la Commissione a volere approvare, respingendo per conseguenza gli emendamenti Faletra e Angelino.

ANDÒ. Mi pare che, in sostanza, il Sottosegretario sostiene anche senza volere, la tesi del collega Angelino il quale si è richiamato alla necessità che il comandante generale della guardia di finanza sia in possesso delle dovute capacità tecniche e di una spiccata competenza specifica.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A questa obiezione ho già risposto ieri sera, illustrando la funzione che deve assumere il comandante generale tanto che si è sentita l'esigenza di aumentare il numero degli ufficiali superiori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Faletra sostitutivo del primo comma dell'articolo 4.

(Non è approvato).

FALETRA. Ritengo che al punto in cui siamo arrivati e considerato il fatto che in

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1959

definitiva con questo disegno di legge noi non modifichiamo il Corpo della guardia di finanza così come le sue esigenze vorrebbero, all'emendamento Angelino Paolo si possa sovrassedere.

PRESIDENTE. Pongo, comunque, in votazione l'emendamento al primo comma dell'articolo 4 presentato dall'onorevole Angelino Paolo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo del primo comma così come ci è pervenuto dal Senato:

ART. 4.

« Il Comandante generale della guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro della difesa ».

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 4 era stato presentato un emendamento dallo stesso onorevole Angelino Paolo, il quale ora lo ritira. Tale emendamento era inteso a sopprimere le parole: « al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza ». Pongo pertanto in votazione il secondo comma dell'articolo 4 nel testo pervenutoci dal Senato:

« Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza ».

(È approvato).

Poiché nessun emendamento è stato presentato al terzo comma dell'articolo 4, lo pongo in votazione nel testo pervenutoci dal Senato:

« Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Co-

mandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della guardia di finanza ».

(È approvato).

Poiché all'articolo 5 non è stato presentato alcun emendamento, lo pongo in votazione nel testo pervenutoci dal Senato:

ART. 5.

Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7.

Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.

Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.

L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.

(È approvato).

All'articolo 6 è stato presentato un emendamento aggiuntivo al terzo comma dai colleghi Angelino Paolo e Albertini.

Pongo in votazione il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 nel testo pervenutoci dal Senato, per i quali commi non sono stati presentati emendamenti.

ART. 6.

Ciascuna zona è costituita dal Comando, da un numero vario di legioni e da un Centro di addestramento. Ciascuna legione è costituita dal Comando e da un numero vario di gruppi, stazioni navali, sezioni elicotteri e unità minori.

Il Comando scuole è equiparato a Comando di zona ed ha alle dipendenze l'accademia, la scuola sottufficiali e la legione allievi le quali sono costituite dal Comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori. Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina e la scuola nautica nonché la banda musicale del Corpo.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per l'investigazione ed hanno

rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

(Sono approvati).

Ecco il testo dell'emendamento aggiuntivo al terzo comma:

« La permanenza presso lo stesso gruppo di polizia tributaria degli ufficiali e dei sottufficiali non dovrà, in ogni caso, superare i 2 anni »:

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non è favorevole all'emendamento.

ANGELINO PAOLO. Noi sosteniamo l'emendamento aggiuntivo per un motivo scottante. Ho già parlato delle ragioni che rendono delicatissimi i compiti di questo Corpo. La permanenza prolungata degli ufficiali e dei sottufficiali in determinati ambienti comporta naturalmente il nascere di amicizie e di conoscenze che difficilmente permettono di compiere fino in fondo il proprio dovere. Questa regola vale anche per i procuratori del registro. Ecco quindi la ragione per cui noi proponiamo di limitare la permanenza presso lo stesso Nucleo di polizia tributaria a due anni.

PASSONI. L'emendamento Angelino Paolo trova la sua ragione di essere nella constatazione di uno stato di cose che l'onorevole Sottosegretario non può ignorare così come non lo ignora nessuno di noi e chi esercita una professione. L'emendamento vuole soddisfare, almeno parzialmente, alla necessità di evitare che si creino quelle condizioni da cui scaturiscono gli accennati inconvenienti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Angelino Paolo al terzo comma dell'articolo 6.

(Non è approvato).

Pongo in votazione i rimanenti commi dell'articolo 6 nel testo pervenutoci dal Senato, per i quali non sono stati presentati emendamenti:

« Essi si distinguono in:

nucleo centrale, che dipende direttamente dal Comando generale;

nuclei regionali, che dipendono direttamente dai Comandi di zona;

nuclei provinciali, che dipendono direttamente dai Comandi di legione o da Comandi di unità minori.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal Comando e da un numero vario di gruppi di sezioni ed unità minori.

Le legioni, il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e il reparto autonomo centrale sono Comandi di corpo.

Il reparto autonomo centrale dipende direttamente dal Comando generale, ha in forza il personale militare in servizio nella capitale presso organismi che non hanno un proprio centro amministrativo e attende alla organizzazione dei servizi logistici nella capitale.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici».

(È approvato).

Poiché all'articolo 7 non è stato presentato alcun emendamento, lo pongo in votazione nel testo pervenutoci dal Senato:

ART. 7.

Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

Al personale militare anzidetto spetta la indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

(È approvato).

Poiché all'articolo 8 non è stato presentato alcun emendamento, pongo in votazione tale articolo nel testo pervenutoci dal Senato.

ART. 8.

All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali della guardia di finanza o di altre Forze armate.

All'insegnamento delle materie non militari si può provvedere con professori e assistenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari dell'Amministrazione finanziaria delle carriere direttive in attività di servizio, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato e, ove occorra, con personale civile estraneo all'Am-

ministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto col Ministro del tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.

(È approvato).

Poiché all'articolo 9 non è stato presentato alcun emendamento, pongo in votazione tale articolo nel testo pervenutoci dal Senato:

ART. 9.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, è stabilita l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo 10 non è stato presentato alcun emendamento, pongo in votazione tale articolo nel testo pervenutoci dal Senato:

ART. 10.

Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.

Ad essi si applicano altresì le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito — Arma dei carabinieri —, con le varianti eventualmente necessarie.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità della tabella allegata alla presente legge.

Il numero degli ufficiali di complemento che è consentito mantenere in servizio di prima nomina è fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio ».

I colleghi Audisio e Faletra hanno presentato un emendamento che ieri è stato oggetto di alcune considerazioni da parte del rappresentante del Governo. Oggetto dell'emendamento è il reclutamento e l'avanzamento di alcune categorie di appartenenti al Corpo della guardia di finanza, mentre il provvedimento al nostro esame si occupa dell'ordinamento del Corpo della guardia di finanza. Il

testo dell'emendamento aggiuntivo è il seguente: « I sottufficiali possono partecipare all'avanzamento nei gradi di ufficiale fino al grado di capitano secondo le norme già in vigore per i sottufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri ».

FALETRA. Ho chiesto che l'emendamento sia inserito in questo articolo perché, secondo le dichiarazioni del sottosegretario, non può far parte del successivo articolo 12, che è norma transitoria. Però, il concetto espresso dal sottosegretario contiene un principio discriminatorio, che noi non possiamo accettare. Comunque, sono disposto a inserire l'emendamento in una delle norme transitorie.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le disposizioni che, nel passato, consentivano all'ufficiale dei carabinieri proveniente dai sottufficiali la carriera fino al grado di capitano sono state abrogate con l'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Comunque, debbo ricordare che un terzo dei posti messi a concorso ogni anno per sottotenente della guardia di finanza è riservato ai provenienti dai sottufficiali. Con queste spiegazioni, vorrei pregare l'onorevole Faletra di non insistere nell'emendamento.

FALETRA. Queste spiegazioni non sono sufficienti; mi riporto alle sue dichiarazioni di ieri sera...

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ricordo alla Commissione che noi saremo presto chiamati a discutere su di un provvedimento che consente l'accesso dei sottufficiali alla carriera di ufficiale, e che in questo provvedimento generale è contemplato il Corpo della guardia di finanza. La norma che oggi si vuole apportare con la modifica proposta dall'onorevole Faletra sarà certamente introdotta in quella sede.

FALETRA. Con queste assicurazioni, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12.

L'avanzamento al grado di maresciallo capo è conferito ad anzianità, nei limiti dei posti di organico vacanti, ai marescialli ordinari giudicati idonei, che abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.

L'avanzamento al grado di brigadiere è conferito ad anzianità ai vicebrigadieri giudicati idonei, che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

L'onere di lire 750 milioni derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1959-60 farà carico al fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Faletra ha presentato la seguente dichiarazione:

« Se si ritiene conforme all'articolo 81 della Costituzione la formulazione dell'articolo 13, secondo cui si prevede la copertura della spesa interamente demandata ad esercizio futuro. A parere dello scrivente, almeno parte della copertura occorre sia prevista nell'esercizio in corso ».

Questa è la manifestazione di un'opinione molto autorevole, anche perché viene dal Vicepresidente della Commissione, che da oltre 6 anni segue i nostri lavori, ma, a mio parere, secondo la struttura della discussione che regola i provvedimenti esaminati in sede legislativa, non saprei come collocare tale dichiarazione.

FALETRA. Questa mia dichiarazione può aver valore di pregiudiziale, per una richiesta di rinvio alla Commissione bilancio, perché esamini la questione.

PRESIDENTE. La sua pregiudiziale è di ordine generale, e avrebbe una sua collocazione in sede di esame, sotto questo profilo specifico, delle disposizioni dell'articolo 81.

Evidentemente, il giorno in cui noi dovessimo, in linea generale, esaminare l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, dovremmo rivolgerci alla Commissione bilancio, che è la tutrice naturale della saggia interpretazione dell'articolo 81, ed eventualmente far partecipe delle nostre preoccupazioni anche la Giunta del regolamento o, addirittura, la Camera.

La pregiudiziale sul provvedimento che è al nostro esame può, invece, essere accolta soltanto se ha un riferimento specifico.

FALETRA. Desidero che la Commissione, nella sua libertà, esprima un proprio giudizio. Per quanto mi riguarda, non ho alcuna difficoltà a che la Commissione si assuma questa responsabilità.

MAROTTA MICHELE. È un questione già risolta nella passata legislatura, a proposito di alcune spese proposte dal Ministro della giustizia, onorevole Moro, per le carceri giudiziarie. In quell'occasione non si poté procedere all'approvazione del provvedimento fino a quando non furono presentati i bilanci con i relativi allegati, nei quali erano inseriti fra i provvedimenti legislativi in corso d'esame anche quei disegni di legge. Il provvedimento fu rinviato, per l'esame, a dopo il 31 gennaio, ma non fu poi approvato.

Ricordo che l'onorevole Ferreri, allora Presidente della Commissione, espresse delle riserve, ma la Camera si mostrò di diverso avviso.

FALETRA. Riserve furono manifestate non solo dall'onorevole Ferreri, ma anche da parte nostra e da altre parti della Camera.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dal lato sostanziale, la situazione in cui ci troviamo non è affatto in contrasto con la norma della nostra Carta costituzionale, perché in questo caso si tratta di un accantonamento delle somme, di cui il Governo ha già dato notizia al Parlamento.

Anche dal lato formale non vi è alcunché da eccepire, perché basta richiamarsi a quanto è stato più volte deciso dalla Camera e dal Senato.

FALETRA. Dal lato formale non siamo a posto, per il semplice fatto che, nel fare riferimento al fondo globale, si cita sempre la legge approvata dal Parlamento.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma noi abbiamo il massimo delle garanzie: abbiamo addirittura l'accantonamento delle somme!

FALETRA. Vi è la massima garanzia perché adesso avete la maggioranza...

PRESIDENTE. Onorevole Faletra, la sua proposta ha un'evidente carattere generale che venne per altro enunciata in altre occasioni e si riferisce in sostanza ad elementi accessori. Mi riserverei nell'entrante settimana, d'accordo con la Commissione bilancio di chiedere una riunione congiunta per esaminare questo problema.

Penso perciò che ella, onorevole Faletra, possa motivare il voto contrario all'articolo 13

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1959

di questo provvedimento illustrando le ragioni a suo tempo indicate e che serviranno per un'ampia valutazione da parte delle due Commissioni in seduta congiunta.

FALETRA. La ringrazio innanzi tutto, signor Presidente, della proposta intesa a provocare una riunione congiunta della nostra Commissione con quella del bilancio per definire da un punto di vista generale la questione. Evidentemente la sua proposta risponde al desiderio di rendere più spedita la nostra discussione ed io mi dichiaro d'accordo. Ciò non toglie, tuttavia, che io sia rammarricato per il fatto che ci accingiamo ad approvare questo disegno di legge sotto la spinta di una fretta ingiustificata.

Aspettando un'altra settimana può darsi che il generale Fornara venga collocato in pensione, ma può anche darsi che avremmo modo di risolvere questo importante problema. Perché, onorevoli colleghi, ove le nostre più importanti richieste, basate tutte, io credo, su solide argomentazioni di carattere non di parte ma obiettivo, venissero disattese, potremmo anche essere indotti a chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge. Me ne astengo, almeno per ora, signor Presidente e accetto la sua proposta.

PRESIDENTE. D'accordo.

BIMA. Sarebbe desiderabile potere avere qualche notizia sui precedenti.

FALETRA. Sì. Bisognerebbe conoscere almeno le linee principali delle discussioni che si sono fatte a proposito di questo provvedimento. Ammetto senz'altro che in materia si sono fatti numerosi strappi in passato, anche

se in questo momento non sono in grado di precisare i casi singoli. Ma quello che è certo è che ogni qualvolta questo principio è stato infranto dalla Commissione, lo si è fatto affermando categoricamente che si trattava di un caso del tutto eccezionale e che quella sarebbe stata l'ultima volta. Facciamo pure quest'altra eccezione ma almeno vorrei che venisse ribadito il carattere eccezionale di questa procedura!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desiderei sapere se la Commissione intende che la questione sia approvata prima e dopo che vengano decisi i miglioramenti per i ferrovieri e per i sottufficiali.

FALETRA. Noi, onorevole sottosegretario, lasciamo questa questione di delicatezza alla sua sensibilità!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salve le diverse decorrenze stabilite nell'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli organici.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella allegata al disegno di legge:

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1959

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	NUMERO DEI POSTI IN ORGANICO		
	dalla data di entrata in vigore della legge	dal 1° luglio 1960	dal 1° luglio 1961
UFFICIALI			
Generale di divisione	3	3	3
Generale di brigata	8	8	8
Colonnello	25	25	25
Tenente Colonnello	76	83	90
Maggiore	100	110	120
Capitano	320	340	360
Tenente e sottotenente	490	505	520
SOTTUFFICIALI			
Aiutante di battaglia e Maresciallo maggiore . . .	1.350	1.350	1.350
Maresciallo capo	1.400	1.400	1.400
Maresciallo ordinario	700	1.200	1.700
Brigadiere e vicebrigadiere	5.200	5.350	5.500
TRUPPA			
Appuntato	3.800	3.800	3.800
Finziere e allievo finziere	23.150	24.500	25.850

(È approvata).

L'onorevole Marzotto ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro invita il Governo a far sì che il potenziato Corpo della guardia di finanza provveda sollecitamente e contemporaneamente all'affinamento dei propri strumenti di prevenzione e di accertamento delle evasioni, nonché ad un organico rammodernamento dei sistemi di controllo degli uffici metrici allo scopo di sveltire le procedure e di recare il minore disturbo possibile all'attività economica del paese ».

Qual'è il parere del Relatore e del Governo ?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo dichiara di accettare questo ordine del giorno come raccomandazione per quanto riguarda la sua esclusiva competenza.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Mi associo alle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Marzotto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, subito, votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza » (1050):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	20
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Bei Ciufoli Adele, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Falletta, Giglia, Longoni, Martinelli, Marzotto, Mitterdorfer, Monasterio, Napolitano Francesco, Natali, Negrari, Nicoletto, Passoni, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Russo Vincenzo, Scarlato, Tantalò, Trebbi, Vicentini, Zugno.

È in congedo:

Cossiga.

La seduta termina alle 13,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI